

## Diocesi di Sabina – Poggio Mirteto

### Documento sull'ecclesialità dell'insegnante di religione cattolica

#### **1. *La normativa sull'insegnamento della religione cattolica e sui docenti***

L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole d'ogni ordine e grado statali e paritarie non universitarie e la figura del docente di questa disciplina sono trattati dai seguenti documenti:

- Codice di Diritto Canonico, nn. 804 e 805 (1983).
- Intesa fra il Ministero della Pubblica Istruzione (oggi M.I.U.R.) e la C.E.I. del 16/12/85 n. 751 e la successiva revisione del 23/06/90 n. 202.
- Delibera della C.E.I. n. 41 del 1990.
- Deliberazione della C.E.I. sul riconoscimento dell'idoneità del 1991.
- Nota Pastorale della C.E.I., *Insegnare religione cattolica oggi*, 1991.

Da questi documenti si evincono chiaramente due aspetti fondamentali, uno da parte dell'istituzione scolastica che riconosce alla disciplina della Religione cattolica valore storico e culturale e l'altra, da parte della Chiesa che definisce il docente di religione cattolica “eccellente per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica”<sup>1</sup>.

#### **2. *L'insegnante di religione cattolica (IdRC)***

L'IdRC, riconosciuto<sup>2</sup> capace per la sua “retta dottrina”, per la “testimonianza di vita cristiana” e per la “capacità pedagogica”<sup>3</sup>, s'inserisce

---

<sup>1</sup> . Cfr. Codice di Diritto Canonico, 804 & 2 ed anche Delibera C.E.I n. 41 & 1.

<sup>2</sup> . La Delibera 41 al n. 1 della C.E.I. afferma che “l'Ordinario riconosce l'idoneità mediante proprio decreto”. La stessa Delibera al punto seguente ricorda che l'Ordinario deve revocare l'idoneità al docente al quale “sia stata accertata una grave carenza concernente la retta dottrina o l'abilità pedagogica oppure risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica”.

<sup>3</sup> Nella nostra Diocesi tutti i docenti sono stati presentati ed accreditati dall'Autorità Ecclesiastica che garantisce della loro ecclesialità. Inoltre, per quanto riguarda i titoli di studio, a tutti è richiesto il Diploma in Scienze Religiose ai fini del riconoscimento

nelle finalità della struttura educativa pubblica e paritaria in quanto l'insegnamento della religione cattolica (IRC) fa parte del "contesto della vita della scuola, rispettandone e valorizzandone le finalità e i metodi propri"<sup>4</sup>. L'IRC, infatti, svolto "in conformità alla dottrina della Chiesa (...) riguarda un dato oggettivo: quello di un patrimonio storico e attuale di memorie, di valori, d'esperienze, di cultura che è interpretato, tramandato e vissuto nella comunità cattolica in Italia"<sup>5</sup>. Il documento *Insegnare religione cattolica oggi* al numero 13 chiarisce che "tale insegnamento si distingue dalle altre forme d'insegnamento religioso che sono proprie della comunità cristiana, come la catechesi parrocchiale, familiare o dei gruppi ecclesiali".

I numeri 17-24 trattano in modo esplicito la figura del docente di religione che deve avere motivazioni ideali e passione educativa (17), deve essere uomo di fede (18) e di "sintesi" (23). Nel punto 22 il documento chiarisce il rapporto tra la Chiesa e l'IdRC: "(l'idoneità) stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto permanente di comunione e di fiducia finalizzato ad un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce mediante le necessarie iniziative d'aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica". Il numero 24 che riportiamo in nota <sup>6</sup> pone chiaramente in luce i seguenti tre aspetti:

---

dell'idoneità permanente conferita, mediante decreto, dall'Ordinario. Da tale regola sono esenti coloro che, in base all'Intesa, avevano maturato nel 1985 già cinque anni d'insegnamento.

<sup>4</sup>. C.E.I., *Insegnare religione cattolica oggi*, n. 6.

<sup>5</sup>. Ibidem, n. 9. Vedi anche l'art. 9,2 degli Accordi di revisione del Concordato fra Italia e Santa Sede (25/03/85 n. 121) in cui la Repubblica italiana riconosce il valore della *cultura* religiosa e dei principi del cattolicesimo come parte del patrimonio storico del popolo italiano.

<sup>6</sup>. "Riconosciamo che non è facile realizzare questa sintesi e viverla in modo unitario nella propria persona. Per la sua progressiva attuazione **non è necessario moltiplicare gli impegni esteriori**, quanto piuttosto muoversi con una carica interiore in un cammino di fede, che può definirsi come la spiritualità propria dell'insegnante di religione cattolica. Si tratta di una spiritualità ricca d'atteggiamenti evangelici e profondamente umani, che aiutano a trovare la propria personale realizzazione come docente nella scuola, **con una precisa identità**, nella consapevolezza che la vita è essenzialmente vocazione. Così la crescita nella motivazione dell'impegno professionale sarà sempre più vera, modellata dal continuo confronto anzi dall'incontro personale con colui che è il primo educatore dell'uomo e il suo autentico maestro, Gesù Cristo. Sarà una spiritualità cristiana ed ecclesiale, ma anche in rapporto alla struttura civile in cui si opera, una spiritualità laicale, forgiatrice e animatrice di una nuova umanità nella scuola". A tale proposito è interessante notare il commento di S.CICCATELLI, *Prontuario giuridico IRC*, Queriniana, 2001, p. 43: "A livello locale possono poi stabilirsi impegni particolari di partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento o altre iniziative pastorali, cui gli IdR possono essere chiamati a dare il loro contributo. Queste attività non costituiscono un obbligo giuridico, ma rientrano nel libero rapporto di fiducia tra comunità ecclesiale e IdR, che potrà sentirsi chiamato a parteciparvi nella misura in cui esse siano effettivamente riguardanti il suo specifico impegno professionale. Sarà cura delle diocesi sollecitare tali impegni in stretta aderenza alla scolasticità del ruolo dell'IdR".

1. l'IdR è chiamato a tendere ad un "ideale".
2. per questo non è necessario moltiplicare gli impegni esteriori al suo incarico.
3. l'IdR per il mandato ecclesiale ha già una propria ministerialità che si esprime con una spiritualità ed un'identità ben delineate.

Dal 1991 ad oggi non ci sono stati altri documenti ufficiali sugli insegnanti di religione. La Lettera Apostolica "*Tertio Millennio Adveniente*" in preparazione del Giubileo del 2000, l'esperienza dello stesso nell'istituzione scolastica e "Gli orientamenti pastorali dell'Episcopato italiano per il primo decennio del 2000, "*Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia*" invitano, nell'ambito del progetto culturale orientato in senso cristiano, i docenti di religione cattolica ad impostare il loro aggiornamento ed insegnamento su Gesù, l'inviato del Padre e sulla propria vocazione alla santità.

### ***3. L'IdR della Diocesi Sabina – Poggio Mirteto***

- Spiritualità specifica nella Chiesa Sabina.
- L'IdR è cosciente di avere una propria identità all'interno dell'istituzione scolastica e della chiesa locale in cui vive.
- L'IdR si sente pronto, in forza della propria vocazione e identità, ad essere punto di riferimento nell'ambito del progetto culturale orientato in senso cristiano.
- Eventuali indicazioni e modalità concrete attraverso cui l'IdR si esprime.